



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 dicembre 2022:

LEGGE 20 dicembre 2022 n.170

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Art. 1

(Variazioni straordinarie Stato)

1. Sono approvate le variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2021 che sono riepilogate nella delibera congressuale n.47 del 22 agosto 2022 (Allegato "A") nonché le registrazioni contabili di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 4 del 20 giugno 2022 (Allegato "B").

Art. 2

(Variazioni straordinarie Enti Pubblici)

1. Sono approvate le variazioni straordinarie ai Rendiconti dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima e dell'Ente di Stato dei Giochi, previste rispettivamente dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima n.2 del 28 aprile 2022 (Allegato "C") e dalla delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi n.6 del 8 giugno 2022 (Allegato "D").

Art. 3

(Approvazione Rendiconto dello Stato e degli Enti Pubblici)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 18 Febbraio 1998 n.30, il Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, quale risulta dall'articolo 55 della citata Legge (Allegato "E") nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "F"), dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "G"), dell'Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (Allegato "H"), dell'Università degli Studi (Allegato "I"), del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "L"), dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (Allegato "M") e dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "N").

Art. 4

(Mantenimento Residui Attivi)

1. I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell'articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 5

(Accorpamento Residui)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso è autorizzata l'accensione:
 - sul cap. 20 "Imposta generale sui redditi" e sul cap. 1-3-2870 "Rimborsi imposte Ufficio Tributario" di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2019/2020, riguardanti la riscossione dell'imposta generale sui redditi e la restituzione delle imposte Ufficio Tributario;
 - sul cap. 260 "Imposta sulle merci importate" e sul cap. 1-3-2890 "Rimborsi dell'Imposta sulle importazioni" di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2019/2020, riguardanti la riscossione e la restituzione dell'imposta sulle importazioni;
 - sul cap. 261 "Rettifica rimborsi imposta sulle merci importate" di un residuo attivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020, riguardante la rettifica dei rimborsi imposta sulle merci importate;
 - sul cap. 262 "Incrementi dell'imposta sulle merci importate su esercizi pregressi" di un residuo attivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020, riguardante gli incrementi dell'imposta sulle merci importate su esercizi pregressi;
 - sul cap. 420 "Sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario" di un residuo attivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020, riguardante la riscossione delle sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario;
 - sul cap. 1-3-2695 "Fondo svalutazione crediti" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020, riguardante l'accantonamento per la svalutazione dei crediti;
 - sul cap. 1-3-2860 "Contributi di solidarietà Art.6 L. 22/1/1993 n.9" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020, riguardante il pagamento dei contributi di solidarietà;
 - sul cap. 1-3-2885 "Rimborsi dell'imposta speciale di bollo" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020, riguardante il pagamento dei rimborsi dell'imposta speciale di bollo;
 - sul cap. 1-3-2871 "Accantonamento integrativo per rimborso imposte Ufficio Tributario" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2019/2020 riguardante il pagamento dei rimborsi integrativi delle imposte Ufficio Tributario.

Art. 6

(Eliminazione dei residui attivi relativi ai crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione)

1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 65 della Legge 28 febbraio 1998 n.30 vengono eliminati dal Bilancio Finanziario i residui attivi relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione iscritti in entrata e dei corrispondenti debiti iscritti nel cap. 1-3-2695 "Fondo Svalutazione Crediti";
2. I crediti eliminati sono iscritti nello Stato Patrimoniale nella voce "Fondo residui attivi eliminati".
3. La eventuale riscossione di somme viene imputata sul capitolo di Bilancio pertinente in conto competenza dell'anno in cui si verifica e viene registrata come plusvalenza attiva.

Art. 7

(Fondo Svalutazione Crediti)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 le economie verificatesi sui residui relative al cap.1-3-2695 "Fondo svalutazione crediti", conseguenti all'eliminazione dei residui attivi inesigibili e ai residui attivi riscossi, restano a fare parte dell'ammontare dei residui.

Art. 8

(Mantenimento in Bilancio di residui perenti degli Enti Pubblici)

1. Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei Rispettivi Organi Esecutivi.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini